



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della giunta regionale concernente: "Modifica della legge regionale 28 aprile 1994, n° 15 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dal servizio "Aree naturali protette e ciclo dei rifiuti";

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al consiglio regionale;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento n. 4 "Territorio e Ambiente";

VISTO l'articolo 25, comma secondo, numero 1, dello statuto della regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 28 aprile 1994, n° 15 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico finanziaria di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dr. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
"TERRITORIO E AMBIENTE"
(Ing. Libero Principi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Questo servizio ha predisposto l'allegata proposta di legge regionale e la relativa scheda di analisi economico finanziaria di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

I motivi che hanno portato alla stessa si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si sono tenute:

- in data 9 gennaio 2004, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della giunta regionale;
- in data 22 gennaio 2004, la conferenza regionale delle autonomie.

I verbali delle suddette conferenze vengono trasmessi unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. Isarema Cioni)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Ing. Libero Principi)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica della legge regionale 28 Aprile 1994, n° 15 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

La legge regionale n. 15/1994 stabilisce le norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali ed opera nell'ambito dei principi dettati dalla legge quadro nazionale (L. 394/1991).

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di affrontare, in tempi rapidi, due importanti problematiche la cui soluzione, in attesa di procedere al riesame complessivo della norma a circa 10 anni dalla sua emanazione, si rende particolarmente urgente.

Gli argomenti in questione riguardano le disposizioni relative alla predisposizione, approvazione ed attuazione del Programma triennale regionale per le aree protette (Ptrap) e l'applicazione delle misure di salvaguardia ai Piani delle aree protette.

Per quanto riguarda il PTRAP l'art. 7 della LR 15/94 prevede una serie di procedure: il Ptrap viene proposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale, che pertanto, visti i contenuti dell'atto, interviene anche su questione amministrative e contabili attinenti l'attuazione del programma, che nulla hanno a che vedere con le funzioni di indirizzo politico del consiglio regionale; tra queste per esempio, la determinazione degli importi dei contributi destinati alle singole aree protette, le modalità e le procedure di liquidazione, ecc.

Questa impostazione contrasta con l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale n. 44/1994 che abroga "le norme regionali che prevedono nei piani e nei programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati".

Va anche sottolineato il contenuto del comma 2 dello stesso articolo che prevede che "nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1 (i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati), mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedimenti attuativi".

Si propone pertanto di modificare l'art. 7 della L.R. 15/94 nel senso di mantenere la competenza del Consiglio regionale per la formulazione degli obiettivi, degli indirizzi di carattere generale, dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a beneficio delle aree naturali protette. Sulla base di tali indicazioni, la Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi, ai quali dovrà attenersi il Servizio regionale competente per dare attuazione al Programma.

Questa impostazione, coerente con le scelte di carattere generale già stabilite dalla LR 44/94 e dalla LR 20/01, può dare una accelerazione alle procedure amministrative e consentire di assegnare i fondi stabiliti per le singole aree protette in tempi adeguati alle esigenze di bilancio annuale delle stesse.

Il secondo aspetto da affrontare riguarda le *misure di salvaguardia* per le zone ricomprese nelle aree protette che, secondo alcuni rilievi recentemente avanzati da parte degli amministratori delle stesse aree, risultano carenti e comunque non sono espressamente previste in sede di adozione del Piano del Parco o della Riserva.

In effetti l'art. 8 della LR 15/94 prevede:

- a) ai commi 1 e 2, la possibilità di sottoporre a particolare tutela, tramite apposite misure di salvaguardia, aree non facenti parte di parchi o riserve naturali statali;
- b) ai commi 3 e 4 le misure di salvaguardia che operano all'interno delle aree protette da istituire ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 7 della legge regionale 15/94;
- c) al comma 5, i divieti che si applicano dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale stabilisce quindi un sistema di misure di salvaguardia che si ritiene tuttavia carente nella fase successiva all'adozione del piano del parco, poiché non è prevista l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle disposizioni del piano.

Per legge, il piano è lo strumento che realizza la tutela dei valori naturali ed ambientali del parco e deve disciplinare i gradi di protezione del territorio, la sua articolazione in aree con forme differenziate di uso e godimento, i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato, ecc.

Sempre per effetto di legge, il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Nonostante il significato e l'importanza che la legge riconosce al piano del parco, fino al punto di sostituire i piani paesistici, urbanistici e territoriali di qualsiasi livello, va rilevato che con l'attuale normativa il piano esplica gli effetti giuridici solo dopo la sua entrata in vigore.

Il rischio derivante dalla situazione descritta è che, in attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore del piano del parco, potrebbero essere approvate ed avviate importanti opere di trasformazione del territorio dell'area naturale protetta, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, ma in contrasto con le previsioni del piano adottato; questa possibilità è assolutamente verosimile, in mancanza di misure di salvaguardia connesse alle disposizioni del piano e tenuto conto tra l'altro che l'iter amministrativo di approvazione del piano di un parco comporta tempi piuttosto lunghi.

Le stesse motivazioni valgono per l'adozione di varianti al piano del parco vigente, alle quali spesso si ricorre per introdurre le modifiche che si rendono necessarie nel corso della gestione operativa del piano.

Per quanto sopra esposto si ritiene importante colmare la carenza evidenziata al fine di ottenere una salvaguardia continua dell'area protetta fino all'entrata in vigore del piano e delle sue varianti.

Infine:

- la modifica dell'art. 16 riguarda sostanzialmente la semplificazione delle procedure di approvazione del regolamento, prevedendo l'istituto della Conferenza dei servizi, di cui alla legge 241/1990, per ridurre i tempi di acquisizione dei pareri degli enti (regione ed enti locali) chiamati ad esprimersi;
- la modifica dell'art. 19 è conseguente alla modifica dell'art. 16 per garantire il necessario coordinamento.

Nel complesso si ottiene quindi la seguente

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica della legge regionale 28 Aprile 1994, n° 15 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Art. 1
(Sostituzione dell'art.7)

1. L'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal seguente:

Art. 7

Programma triennale per le aree protette

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il programma triennale per le aree protette (PTRAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.
2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale per le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aree naturali protette di cui all'articolo 6 e la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.

3. Il programma triennale:

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;

b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;

c) prevede l'ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi destinati alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero, restauro e valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché l'informazione ed educazione ambientale;

d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.

4. La Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PTRAP.

5. Al programma triennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella Regione.

6. Con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera b) del comma 3, la conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta, di cui al successivo art. 10, è indetta entro 90 giorni dalla pubblicazione del programma triennale regionale per le aree protette nel Bollettino ufficiale della regione.

7. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.

8. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

(Modifica dell'art.8)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione del piano del parco determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni.

Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di cui all'ultimo periodo del comma 4, con esclusione della variazione di destinazione d'uso.

Art. 3

(Sostituzione dell'art.16)

1. L'articolo 16 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

Art. 16

Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991.

2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell'art. 22 della legge 394/1991 così come modificato dall'art. 2 della legge 426/1998,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province, previa intesa con le province stesse.

3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano la regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.

5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

Art. 19

Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali

1 Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo la disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.

2. l'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per l'elaborazione e l'approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli specifici scopi della riserva, alla sua classificazione e alla sua estensione.

3. In tali aree si applicano in ogni caso:

- a) i divieti e le deroghe di cui all'art. 11, commi 3 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva e del regolamento attuativo.

Allegato 2

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 125 DEL 24 FEB 2004

Scheda economico-tecnica

*** QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**
(derivanti da nuovi o maggiori oneri o da minori entrate)

ARTICOLO a	CONTENUTO b	TIPOLOGIA LEGGE DI SPESA c				ONERI d				2005 e				2004 f				2003 g				COPERTURA h			

- 1 - assenza di aggravii finanziari
- 2 - assenza di aggravii finanziari
- 3 - assenza di aggravii finanziari
- 4 - assenza di aggravii finanziari

legenda

colonna A

Per ciascun articolo
va evidenziato: onere
ovvero l'assenza di
aggravii finanziari

REGIONE MARCHE
Servizio Bilancio - Demanio -
Patrimonio
- 5 FEB 2004
Prot. N.

colonna C
rif. Art.6 L.R.31/2001

- c1) annuale
- c2) continuativa -
ricorrente
- c3) pluriennale (max 3
anni)
- c4) contributi in annualità

ONERE O MINORE ENTRATA

colonna H

nuove o maggiori entrate (in ogni
caso escluso la copertura di nuove e
maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale)
utilizzo partita dei fondi globali
diminuzione di precedenti autorizzazioni
legislativa di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Orlando Puratini)
Orlando Puratini